

Allegato alla deliberazione della Giunta regionale 1613/2024

CONVENZIONE PER L'ASSISTENZA AI CONTRIBUENTI IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE PER CONTO DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA.

Tra

la Regione Autonoma Valle d'Aosta, di seguito "Amministrazione", con sede in Aosta, Piazza Deffeyes n. 1, codice fiscale n. 80002270074, rappresentata, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 23/07/2010 n. 22, dal dirigente regionale pro-tempore della Struttura finanze e tributi, dott.ssa NOME COGNOME LUOGO NASCITA DATA NASCITA COD FISC.

e

la società, di seguito "Soggetto convenzionato", con sede in (comune, provincia, indirizzo), codice fiscale n. esercente attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ai sensi della legge n. 264/1991, secondo autorizzazione rilasciata dalla Regione in data, con atto n....., codice Operativo meccanografico M.C.T.C. n./..... e abilitato alla riscossione delle tasse automobilistiche, rappresentata da (nome, cognome, cod. fisc.) nella sua qualità di

Premesso che:

1. con decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 13 recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in materia di motorizzazione civile e di tasse automobilistiche" sono state trasferite alla Regione Autonoma Valle d'Aosta le funzioni relative alla riscossione, all'accertamento, al recupero ed ai rimborsi della tassa automobilistica, nonché l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativi alla tassa stessa;
2. con l'art. 5 del decreto legislativo 20 novembre 2017, n. 184 recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in materia di

coordinamento e di raccordo tra la finanza statale e regionale” è trasferita alla Regione la competenza a disciplinare la tassa automobilistica entro i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale;

3. la disciplina della gestione regionale delle tasse automobilistiche è contemplata dalla legge regionale 21 dicembre 2023 n. 28 recante “Disposizioni in materia di disciplina e gestione delle tasse automobilistiche regionali”;
4. tenuto conto che le agenzie autorizzate ai sensi della legge n. 264/1991 all'esercizio dell'attività di consulenza da parte della Provincia competente ed abilitate alla riscossione della tassa automobilistica dall'art. 31, comma 42, della legge n. 448/1998, sono soggetti già individuati per i propri requisiti professionali, in grado di fornire al cittadino assistenza che non si limiti alle sole operazioni di incasso delle somme dovute, ma che si estenda ad altre prestazioni sia nelle attività ordinarie sia in fase di contenzioso;
5. considerato che il Soggetto convenzionato dispone del collegamento all'archivio regionale per la gestione delle tasse automobilistiche;
6. con delibera n. 1613 del 9 dicembre 2024, la Giunta regionale ha approvato lo schema di convenzione tra l'Amministrazione e il Soggetto convenzionato per l'assistenza al contribuente in materia di tasse automobilistiche;
7. preso atto che il Soggetto convenzionato possiede i requisiti previsti dalla legge n. 264/91 e svolge il servizio di riscossione della tassa automobilistica

Le Parti convengono quanto segue

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Oggetto della convenzione è il servizio di assistenza e consulenza ai contribuenti e aggiornamento dell'archivio regionale delle tasse automobilistiche, articolato nell'espletamento delle seguenti attività:

- I.1 gestione dei servizi di assistenza ai contribuenti;
- I.2 gestione delle bonifiche puntuali dell'Archivio regionale espletate rispetto a casistiche risolvibili tramite visure ed interrogazioni specifiche e/o idonea documentazione prodotta dal contribuente;

- I.3 gestione delle istanze di annullamento degli avvisi di accertamento;
- I.4 inserimento nell'archivio regionale tasse automobilistiche delle istanze di rimborso;
- I.5 aggiornamento dell'archivio documentale;
- I.6 gestione delle attività ai sensi dell'articolo 96 C.d.S. (Radiazioni d'Ufficio).

Il Soggetto convenzionato dovrà svolgere il servizio nel rispetto delle modalità e dei tempi indicati dall'Amministrazione regionale.

Le obbligazioni delle parti sono regolate dalla presente convenzione e, per quanto in essa non previsto, dalle norme del codice civile.

ART. 2 - DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La durata del servizio è prevista per un periodo massimo di 2 anni con decorrenza dal 1° gennaio 2025 (o dalla data di sottoscrizione della convenzione se successiva) e con termine finale il 31 dicembre 2026.

ART. 3 – ARCHIVIO AUTOMOBILISTICO REGIONALE

1. L'Amministrazione metterà a disposizione del Soggetto convenzionato il proprio archivio regionale per la gestione delle tasse automobilistiche, di seguito denominato "Archivio Regionale Tasse Automobilistiche" o "Archivio", sul quale operare.
2. I dati resi disponibili dall'Amministrazione per l'esercizio delle attività previste dalla presente Convenzione, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal Regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE (GDPR General Data Protection Regulation), non possono essere utilizzati dal Soggetto convenzionato per altri scopi.

ART. 4 - ATTIVITA' OGGETTO DELLA CONVENZIONE

4.1 Servizi di assistenza ai contribuenti e registrazione istanze sul portale

dedicato

1. Il Soggetto convenzionato deve garantire, per l'intera durata della convenzione, la gestione del sistema di assistenza e consulenza diretta ai contribuenti mediante la presenza sul territorio regionale di un punto operativo aperto con orario giornaliero di almeno 6 (sei) ore di cui almeno n. 4 (quattro) nella fascia oraria 08.00-13.00 dal lunedì al venerdì.
2. L'attività di assistenza e consulenza si sostanzia nella fornitura ai contribuenti di dettagliate informazioni sia a carattere generale, sulle scadenze, sulle tariffe per singola tipologia di veicolo, sulle modalità e sulle modalità per effettuare il pagamento, sia a carattere specifico, relative a particolari agevolazioni tributarie e alla posizione fiscale del singolo contribuente, allo stato di avanzamento della pratica fiscale, ai dati relativi ai pagamenti, all'istruttoria delle pratiche correlate alle istanze di rettifica dell'archivio regionale e alle istanze di annullamento in autotutela delle pretese tributarie avanzate dall'Amministrazione.
3. I punti operativi devono essere dotati di apposita insegna di servizio, essere accoglienti ed attrezzati per la permanenza del pubblico e per l'accesso dei portatori di handicap ai sensi della legislazione vigente.
4. Il Soggetto convenzionato deve svolgere il servizio con personale qualificato. Il personale preposto, con esperienza di *front-office*, è abilitato a fornire tutte le informazioni ai contribuenti, anche nella fase di contenzioso. Il Soggetto convenzionato si obbliga a partecipare ad apposite iniziative di formazione e/o informazione, al fine di acquisire le competenze necessarie per il corretto utilizzo dell'applicativo informatico messo a disposizione dall'Amministrazione e delle sue funzionalità aggiuntive ed evolutive.

4.2 Gestione bonifiche puntuali.

1. La richiesta di bonifica dell'archivio è effettuata dagli operatori del soggetto convenzionato tramite apertura di ticket sul portale Aci al menù "TASSE>NSTAR>RICHIESTE BONIFICA...".
2. Il Soggetto convenzionato provvede al rilascio gratuito, a favore dei contribuenti,

di eventuali visure e stampe dall'Archivio relativamente alle posizioni tributarie di questi ultimi.

3. Eventuali richieste di chiarimento o quesiti pervenuti al Soggetto convenzionato in forma scritta, che richiedano un approfondimento interpretativo della normativa, sono trasmessi all'Amministrazione, di norma entro dieci giorni dal ricevimento, corredati da un parere tecnico-normativo formulato dal Soggetto convenzionato, ai fini di concordare con la stessa la posizione nei confronti dei contribuenti.

4.3 Gestione delle istanze di annullamento degli avvisi di accertamento

1. I soggetti convenzionati provvedono a inserire le istanze di annullamento totale o parziale degli avvisi di accertamento, richieste dai contribuenti, nell'Archivio Regionale Tasse Automobilistiche.

2. Successivamente alle opportune verifiche, il Soggetto convenzionato provvede a richiedere la bonifica dell'Archivio e ad effettuare l'aggiornamento della relativa istanza tramite l'apposita funzionalità.

3. In caso di presentazione da parte dei cittadini di c.d. "atti di data certa" non annotati nel Pubblico Registro Automobilistico, l'operatore del punto di assistenza invita l'interessato a far annotare l'atto nell'archivio PRA affinché l'informazione sia riversata sull'archivio regionale e abbia effetti sull'accertamento del tributo. Qualora l'atto non risulti trascrivibile, l'operatore chiederà l'aggiornamento dell'archivio con la modalità riportata all'articolo 4.2, comma 1.

4. Le istanze di revisione o annullamento delle cartelle esattoriali sono valutate esclusivamente dagli operatori dell'ufficio tributi della Regione.

4.4 Inserimento nell'archivio regionale tasse automobilistiche delle istanze di rimborso

1. Il Soggetto convenzionato si impegna ad agevolare ed assistere il contribuente nella presentazione delle istanze di rimborso, compiendo le necessarie attività istruttorie di valutazione della stessa istanza.

In particolare, il Soggetto convenzionato si impegna a:

- a. effettuare l'istruttoria amministrativa, anche svolgendo le necessarie interrogazioni ai sistemi informativi della tassa automobilistica messi a disposizione dall'Amministrazione e richiedendo altresì la documentazione integrativa ove necessaria;
- b. inserire l'istanza nel portale dedicato;
- c. richiedere la bonifica dell'archivio regionale che si rendesse eventualmente necessaria.

4.5 Aggiornamento dell'archivio documentale

Il Soggetto convenzionato gestirà la documentazione cartacea, elettronica e digitale che verrà generata nell'espletamento delle attività di aggiornamento dell'archivio, mediante un sistema di archiviazione ottica da utilizzare laddove non sia possibile utilizzare la funzionalità di caricamento dei documenti associata al portale istanze dell'archivio regionale.

L'archivio documentale messo a disposizione consente la diretta consultazione e l'estrazione da parte di tutti i Soggetti autorizzati delle informazioni in esso contenute, anche mediante più criteri di interrogazione, ovvero l'integrazione di documenti acquisiti direttamente.

4.6 Gestione delle attività ai sensi dell'articolo 96 del D.lgs n. 285/1992 "Nuovo codice della strada" (radiazioni d'ufficio)

1. Il soggetto convenzionato individua i veicoli iscritti nell'archivio regionale con posizione esigibile (non esenti, non in sospensione...) per i quali è stato rilevato almeno un triennio non regolarizzato nell'ambito delle periodicità indicate dalla Regione per il suddetto controllo.
2. Provvede alla verifica delle posizioni come sopra indicate con le risultanze degli archivi PRA e le relative movimentazioni che ostano il procedimento di radiazione.
3. Comunica alla Regione l'elenco delle posizioni tributarie per le quali si può avviare la procedura di cancellazione d'ufficio ai sensi dell'articolo 96 del D.lgs. n. 285/1992 "Nuovo codice della strada".

ART. 5 - CORRISPETTIVI

1. Per l'attività svolta in esecuzione della presente convenzione verrà riconosciuto al Soggetto convenzionato il compenso riportato nell'allegato "A" al presente accordo.

ART. 6 – PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO E MODALITA' DI RENDICONTAZIONE E FATTURAZIONE

1. I corrispettivi dei servizi prestati per ciascun quadrimestre sono fatturati dal Soggetto convenzionato, o dal Soggetto di cui all'art. 17, sulla base del prezzo unitario indicato nell'allegato "A" moltiplicati per i volumi di riferimento del quadrimestre stesso.

2. A seguito dell'esito positivo dei controlli effettuati sulle operazioni effettuate nel quadrimestre di riferimento prodotta dall'archivio regionale delle tasse automobilistiche, l'Amministrazione autorizzerà il Soggetto convenzionato ad emettere la relativa fattura.

3. Qualora, invece, l'Amministrazione sollevi osservazioni in merito, le stesse verranno trasmesse al Soggetto convenzionato, il quale dovrà comunicare le proprie controdeduzioni (nel termine massimo di 15 giorni successivi alla data di comunicazione di cui sopra). Nel caso in cui dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Amministrazione, ovvero non siano pervenute entro il termine stabilito, l'Amministrazione autorizzerà l'emissione della fattura per le sole operazioni dalla stessa riconosciute.

4. I pagamenti per le prestazioni di cui al presente servizio, dedotte le eventuali penalità, sono disposti dall'Amministrazione entro trenta giorni dalla data di ricevimento di regolari fatture.

ART. 7 – AGGIORNAMENTO DEL SERVIZIO E VARIANTI

1. L'Amministrazione si riserva di convenire con il Soggetto convenzionato le eventuali migliorie e le nuove funzionalità, da attuarsi anche in relazione all'evoluzione dei sistemi informativi e dell'Archivio.
2. Le parti definiscono con appositi accordi le eventuali variazioni alle modalità e ai tempi di svolgimento del Servizio che si rendano opportune o necessarie, anche a seguito di nuove disposizioni normative, nonché la decorrenza della relativa operatività, in modo da tenere conto delle esigenze organizzative e dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento delle procedure. Per le suddette variazioni l'Amministrazione non riconoscerà l'importo di cui all'art. 5.
3. Qualora il modello organizzativo e gestionale corrente o il suo mantenimento non risponda più ai principi di efficienza, efficacia o all'interesse pubblico, o non sia ritenuto funzionale dall'Amministrazione, quest'ultima si riserva la facoltà di procedere alla modificazione, integrazione, rinuncia di una o più delle attività di cui all'articolo 1. In tale evenienza, verranno portate a termine le sole attività inerenti gestioni in corso e verranno corrisposti i relativi corrispettivi.
4. Il Soggetto convenzionato non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni al servizio che non siano state disposte e preventivamente approvate dall'Amministrazione.

ART. 8 – PENALE IN CASO DI RITARDO

1. Per ogni operazione erroneamente eseguita, sarà applicata una penale pari a euro 17,00 (diciassette); l'importo relativo sarà trattenuto dalle spettanze fatturate dal Soggetto convenzionato. Per operazione erroneamente eseguita si intende un'operazione eseguita commettendo un errore imputabile a imperizia su questioni trattate e definite in modo univoco in norme, circolari e disposizioni formali dell'Amministrazione.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione della penale verranno contestati per iscritto con comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC) al Soggetto convenzionato, il quale dovrà comunicare le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 15 (quindici) giorni successivi alla data di

notifica di cui sopra.

3. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Amministrazione, ovvero non siano pervenute o non siano pervenute entro il termine stabilito, l'Amministrazione potrà procedere all'applicazione della suddetta penale.

4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Soggetto convenzionato dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

5. Resta ferma per l'Amministrazione la facoltà di risolvere la convenzione.

ART. 9 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

1. Oltre alle ipotesi regolate nella presente convenzione, la risoluzione della convenzione trova disciplina nelle disposizioni del codice civile di cui agli artt. 1453 e ss.

2. Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi derivanti dalla presente convenzione costituisce giusta causa di risoluzione della presente convenzione. In tali casi l'Amministrazione provvederà, mediante PEC, alla relativa notifica al Soggetto convenzionato, il quale entro i 15 (quindici) giorni successivi alla data di notifica di cui sopra, può opporre le controdeduzioni del caso. Nell'ipotesi in cui il Soggetto convenzionato non invii le controdeduzioni o non le invii entro i termini stabiliti, ovvero nelle ipotesi in cui queste non siano accolte, l'Amministrazione dispone:

- la risoluzione della convenzione, da notificare al Soggetto convenzionato a cura del Responsabile dell'esecuzione della convenzione;
- l'accollamento al Soggetto convenzionato inadempiente degli eventuali maggiori oneri derivanti dall'affidamento del servizio ad un nuovo soggetto.

3. L'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 1456 del c.c., potrà risolvere di diritto la convenzione, previa dichiarazione da comunicarsi al Soggetto convenzionato mediante raccomandata A/R, nei seguenti casi:

- qualora fosse accertato il venir meno dell'autorizzazione all'esercizio di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ai sensi della legge n. 264/1991
- qualora il soggetto convenzionato rinunci o sia escluso dal servizio di riscossione della tassa automobilistica sul nodo dei pagamenti-spc;
- nei casi di mancato rispetto degli obblighi relativi alla riservatezza;
- nei casi di sospensione unilaterale del servizio disposta dal Soggetto convenzionato.
- nei casi di inosservanza delle disposizioni in ordine al divieto di cessione della convenzione.

ART. 10 – RECESSO

1. L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere in qualunque tempo dalla convenzione, qualora, per effetto di una riforma generale del tributo, sua soppressione o trasformazione o comunque in tutti i casi in cui, per effetto di modificazioni sostanziali nell'attuale regime normativo e gestionale, la stessa ritenga il servizio non più rispondente all'interesse pubblico.

2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione al Soggetto convenzionato, da darsi con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni, decorsi i quali l'Amministrazione prende in consegna il servizio ed effettua la verifica di conformità definitiva.

3. Al Soggetto convenzionato saranno versati il corrispettivo per le prestazioni svolte e per le attività inerenti le gestioni in corso, espressamente rinunciando quest'ultimo a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o risarcimento e/o rimborso.

ART. 11 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. In nessun caso, il Soggetto convenzionato potrà cedere in tutto o in parte la Convenzione e/o i diritti e gli obblighi dalla medesima derivanti.

ART 12 – REFERENTI PER LA CONVENZIONE

1. L'Amministrazione metterà a disposizione un proprio ufficio di riferimento e provvederà a nominare un Responsabile che dovrà relazionarsi con le strutture del Soggetto convenzionato.
2. Il Soggetto convenzionato garantisce che all'interno della propria organizzazione vi sia un responsabile di riferimento al quale l'Amministrazione possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

ART 13 - DEFINIZIONE DEI CONTENZIOSI E DELLE CONTROVERSIE

1. Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Amministrazione e il Soggetto convenzionato è competente, in via esclusiva, il foro di Aosta.

ART. 14 – PRESCRIZIONI SPECIFICHE A CARICO DEL SOGGETTO CONVENZIONATO

14.1 Oneri e rischi derivanti dalle prestazioni del servizio

1. Sono a carico del Soggetto convenzionato tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione dei servizi oggetto della presente convenzione, nonché ogni attività che si renda necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, nel rispetto della normativa.
2. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare norme e prescrizioni entrate in vigore successivamente alla data di stipulazione della convenzione, restano ad esclusivo carico del Soggetto convenzionato.

14.2 Ulteriori oneri e obblighi di esecuzione

1. Il Soggetto convenzionato si impegna ad eseguire i servizi oggetto della

convenzione con efficienza ed efficacia, secondo i principi di trasparenza amministrativa, utilizzando strutture, personale e tecnologie idonee ad assicurare, nell'interesse dell'Amministrazione e del contribuente, procedimenti semplici e rapidi.

2. Tutte le attività svolte dal Soggetto convenzionato sono soggette alla normativa statale e regionale in materia di diritto d'informazione, accesso agli atti, autocertificazione, tutela dei dati personali, semplificazione, conservazione degli atti, informatizzazione delle procedure.

3. Il Soggetto convenzionato si obbliga a consentire all'Amministrazione, per quanto di propria competenza, di procedere alle verifiche della piena e corretta esecuzione dei servizi oggetto del presente convenzione, prestando ogni utile collaborazione.

4. Il Soggetto convenzionato non potrà per nessun motivo, anche in caso di eventuali controversie di qualunque natura, sospendere o rallentare il servizio, né sottrarsi all'osservanza delle prescrizioni della convenzione.

5. Il Soggetto convenzionato deve altresì garantire l'idoneità, l'igiene, il decoro, la sicurezza dei punti operativi aperti al pubblico.

6. Il Soggetto convenzionato, anche dopo la scadenza contrattuale della convenzione, è tenuto a provvedere agli adempimenti necessari alla rendicontazione, alla riconsegna della documentazione e a quanto altro attinente ai servizi prestati.

ART. 15 – SOSPENSIONI DEL SERVIZIO

1. Qualora il Soggetto convenzionato non abbia potuto svolgere le attività connesse con la presente Convenzione, a causa di eventi dichiarati eccezionali, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, i termini per l'esecuzione degli adempimenti previsti nella presente Convenzione scadenti durante il periodo di mancata attività, o nei cinque giorni seguenti, sono prorogati di cinque giorni a decorrere dal giorno in cui il Soggetto convenzionato abbia ripreso la normale attività.

2. Qualora il sistema informatico non abbia potuto funzionare a causa di eventi

eccezionali di cui al comma 1, i termini per l'esecuzione degli adempimenti previsti nella presente Convenzione, scadenti durante il periodo di mancato funzionamento, sono prorogati di cinque giorni a decorrere dal giorno in cui il predetto sistema informatico abbia ripreso a funzionare.

ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE

1. Lo svolgimento delle attività dedotte nella convenzione implica un trattamento di dati personali dei contribuenti e degli altri attori coinvolti, nel rispetto delle disposizioni recate dal Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, Regolamento) ed ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

2. Il Titolare del trattamento è la Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in piazza Deffeyes, 1 – 11100 Aosta.

3. Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione della presente Convenzione o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria e dichiarano, altresì, che gli stessi dati verranno trattati esclusivamente per finalità connesse alle obbligazioni derivanti dal presente accordo, nel rispetto dei suindicati principi, mediante strumenti idonei a garantirne sicurezza e riservatezza.

4. Con riferimento alle attività oggetto della Convenzione per la durata della medesima, _____ è designato Responsabile “esterno” del trattamento dei predetti dati, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento. L'atto di designazione e accettazione, sottoscritto dalle parti, è allegato alla presente

convenzione (allegato B)

5. Il Responsabile potrà trattare i dati personali di cui sopra soltanto su istruzione documentata del Titolare ed esclusivamente per finalità strettamente legate all'esecuzione dell'accordo.

6. In particolare, il Responsabile dovrà confermare la sua diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che assume in relazione a quanto disposto dal citato Regolamento e si impegna a procedere al trattamento dei dati personali in maniera conforme a tutti gli obblighi normativi vigenti, anche europei, in materia di protezione dei dati personali, dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, nonché dalle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento dei dati personali che saranno trasmesse attraverso apposita comunicazione.

ART. 17 – SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DI ENTI, SOCIETÀ, CONSORZI E ASSOCIAZIONI

1. La presente convenzione può essere sottoscritta anche da un ente, società, consorzio o associazione in nome e per conto dei singoli Soggetti autorizzati.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, ferme restando le obbligazioni, con le relative responsabilità in caso di inadempimento totale o parziale previste dalla presente convenzione in capo al Soggetto convenzionato, l'ente, la società o il consorzio raccolgono e verificano le singole istanze e ricevono il provvedimento di autorizzazione anche in forma cumulativa.

3. Nel caso previsto dal comma 1, i compensi spettanti ai Soggetti autorizzati sono liquidati cumulativamente per il tramite del Soggetto firmatario.

ART. 18 - COMUNICAZIONI

1. Tutte le comunicazioni inerenti alla presente convenzione tra l'Amministrazione e il soggetto convenzionato dovranno essere effettuate mediante posta elettronica certificata.

2. Qualsiasi comunicazione di ordine tecnico, non modificativa della presente convenzione, potrà, essere effettuata tra le Parti anche a mezzo posta elettronica istituzionale.

ART. 19 - ALLEGATI

1. La narrativa in premessa e gli allegati alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

Costituiscono allegati alla presente convenzione per farne parte integrante e sostanziale:

ALLEGATO A: compensi riconosciuti dall'Amministrazione per le attività di assistenza e consulenza ai contribuenti

ALLEGATO B: atto di designazione del responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679

Aosta, il

per la Regione Autonoma Valle d'Aosta
il Dirigente della Struttura finanze e tributi

(documento firmato digitalmente)

per il soggetto convenzionato

(documento firmato digitalmente)